

STATUTO
della
“COMUNITÀ MONTANA delle ALPI del MARE”
(Agenzia di Sviluppo del territorio montano)

INDICE

Titolo I – PRINCIPI

Definizioni

- Art. 1. Natura giuridica
- Art. 2. Finalità
- Art. 3. Strumenti
- Art. 4. Funzioni proprie
- Art. 5. Territorio, sede e segni distintivi

Titolo II - ORGANI

- Art. 6. Organi
- Art. 7. Costituzione e durata del Consiglio
- Art. 8. Competenze del Consiglio
- Art. 9. Status dei Consiglieri
- Art. 10. Gruppi consiliari
- Art. 11. Commissioni consiliari
- Art. 12. Funzionamento del Consiglio
- Art. 13. Composizione della Giunta
- Art. 14. Competenze della Giunta
- Art. 15. Presidente
- Art. 16. Assemblea dei Sindaci - Competenze
- Art. 17. Assemblea dei Sindaci - Composizione e funzionamento

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 18. Principi e criteri di organizzazione
- Art. 19. Direttore

TITOLO IV - ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

- Art. 20. Servizi pubblici
- Art. 21. Lavori di sistemazione e manutenzione del territorio
- Art. 22. Piano pluriennale di sviluppo socio-economico. Programmi annuali operativi.
Piani di settore
- Art. 23. Carta di destinazione d'uso del suolo
- Art. 24. Progetti speciali integrati
- Art. 25. Gestione di funzioni proprie dei Comuni o delegate da esercitarsi in forma associata

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 26. Principi
- Art. 27. Informazione
- Art. 28. Accesso e partecipazione procedimentale
- Art. 29. Istanze, petizioni e proposte

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 30. Entrata in vigore dello Statuto

Titolo I PRINCIPI

Definizioni

Ai fini del presente Statuto con il termine:

1. Comunità Montana si intende: la “Comunità Montana delle Alpi del Mare” (Agenzia di Sviluppo del territorio montano);
2. Legge sulla montagna si intende: la Legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modifiche e integrazioni;
3. Ordinamento degli Enti Locali si intende: il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
4. Testo Unico delle leggi regionali sulla montagna si intende: il Testo Unico delle leggi regionali sulla montagna di cui alla Legge Regionale 2 luglio 1999, n. 16 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 1 Natura giuridica

1. La Comunità Montana delle Alpi del Mare è un’Agenzia di sviluppo del territorio montano, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto della Regione Piemonte e della L.R. n. 19/2008, con lo scopo di rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani, promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, rafforzare la cultura del territorio e perseguire l’armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane mediante mirate politiche di coesione sociale e di sviluppo economico.
2. La Comunità Montana delle Alpi del Mare è un Ente locale autonomo di governo della comunità locale che concorre, con Province e Comuni, a realizzare un coordinato sistema delle autonomie, ai sensi dell’art. 3, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte, con lo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana attraverso l’esercizio di funzioni proprie e di funzioni delegate.
3. La Comunità Montana delle Alpi del Mare è un’Unione di Comuni per l’esercizio associato delle funzioni comunali ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 19/2008, anche al fine di conseguire una più efficace erogazione dei servizi comunali.
4. La Comunità Montana delle Alpi del Mare è un Ente di bonifica ai sensi della L. n. 1102/1971 e svolge le funzioni di consorzio di bonifica ai sensi della L.R. n. 19/2008, al fine di garantire migliori condizioni di abitabilità del territorio, in particolare assicurando il mantenimento dell’assetto idrogeologico e la tutela delle fonti idriche.

Art. 2 Finalità

La Comunità Montana:

- promuove lo sviluppo economico del proprio territorio ed il progresso sociale e culturale della popolazione in esso residente;
- concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale;
- promuove la gestione in forma associata di funzioni e di servizi comunali;
- assicura, in raccordo con gli altri livelli di governo, il mantenimento dei servizi essenziali sul proprio territorio.

Art. 3 Strumenti

1. La Comunità Montana realizza le proprie finalità istituzionali di valorizzazione delle zone montane attraverso:
 - a) l'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale previsti dagli articoli 26, 28 e 37 della L.R. n. 16/1999;
 - b) la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti di cui alla lettera a), anche con le modalità e secondo i criteri e le priorità di cui all'articolo 29 della L.R. n. 16/1999, ricercando ogni forma di collaborazione con altri enti e soggetti e perseguendo la qualità, la coerenza e l'efficacia della progettazione;
 - c) lo svolgimento delle funzioni proprie e delle altre funzioni finalizzate al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle zone montane, di tutela ambientale e di protezione dal rischio idrogeologico;
 - d) l'attuazione degli interventi previsti dalla legge statale e regionale e dalle norme europee.
2. La Comunità Montana per il perseguimento delle proprie finalità può costituire società di capitali, a capitale interamente o prevalentemente pubblico.

Art. 4 Funzioni proprie

Al fine di perseguire lo sviluppo socio-economico del territorio la Comunità Montana svolge le seguenti funzioni e servizi, anche congiuntamente ad altre Comunità Montane:

- a) **ENERGIA.** La Comunità Montana promuove l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel rispetto della pianificazione regionale vigente. Valorizza in particolare le modalità di utilizzo delle biomasse, delle risorse idriche, dell'energia eolica e dell'energia solare e termica.
- b) **PATRIMONIO FORESTALE.** La Comunità Montana promuove la gestione economica del patrimonio forestale. A tal fine provvede al mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale, promuove la gestione sostenibile e la multifunzionalità delle foreste, sviluppa le filiere del legno, promuove la crescita e qualificazione professionale delle imprese e degli addetti forestali.
- c) **VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E DEL PATRIMONIO ENOGASTRONOMICO.** La Comunità Montana tutela e promuove l'agricoltura del territorio e la multifunzionalità delle aziende rurali, nonché la valorizzazione delle produzioni locali ai fini turistici ed enogastronomici.
- d) **ARTIGIANATO ARTISTICO E TIPICO.** La Comunità Montana incentiva

l'artigianato artistico e tipico quale espressione tradizionale rilevante dell'economia locale.

- e) **TURISMO.** La Comunità Montana garantisce sviluppo e sostegno delle attività di accoglienza e di incoming turistico ed organizza i servizi di informazione e di accoglienza turistica offerti dal territorio.

Art. 5

Territorio, sede e segni distintivi

1. Il territorio della Comunità Montana delle Alpi del Mare è costituito dai Comuni di: Beinette, Boves, Chiusa di Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Peveragno, Pianfei, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri e Vernante.
2. La Comunità Montana ha sede in Robilante, Piazza Regina Margherita n. 27. Gli organi della Comunità Montana possono, in via di motivata eccezione, riunirsi in luogo diverso dalla sede.
3. La Comunità Montana si dota, con deliberazione dell'organo rappresentativo, di un proprio gonfalone e di un proprio stemma.

Titolo II ORGANI

Art. 6 Organi

1. Sono organi della Comunità Montana il Consiglio, il Presidente e la Giunta.
2. Ai sensi dell'art. 11-bis della L.R. n. 16/1999 è inoltre prevista l'Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni membri della Comunità Montana, che esercita le funzioni consultive, di proposta e di raccordo di cui all'art. 16 del presente Statuto.
3. Il Consiglio e la Giunta sono composti da Sindaci o Consiglieri dei Comuni partecipanti.
4. La composizione degli Organi si ispira al principio delle pari opportunità.

Art. 7

Costituzione e durata del Consiglio.

1. La costituzione e la durata del Consiglio sono disciplinate dagli artt. 15 bis, 15 ter, 15 sexies e 15 septies della L.R. n. 16/1999. Il Consiglio dura in carica cinque anni decorrenti dal suo insediamento.
2. Il Consiglio nella sua prima seduta procede all'elezione nel proprio seno, nel rispetto della rappresentanza territoriale, di un Presidente e di un Vice Presidente che durano in carica per metà legislatura e possono essere riconfermati.
3. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente deve essere approvata con voto

palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio e assicura una adeguata preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio e ne firma, congiuntamente al Direttore verbalizzante, i relativi verbali;
5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a trenta giorni, quando lo richiedano un terzo dei Consiglieri o il Presidente della Comunità Montana, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
6. La convocazione del Consiglio può essere richiesta – con formale atto deliberativo, contenente anche la proposta di deliberazione, di risoluzione o di mozione da sottoporre al Consiglio della Comunità Montana – da uno o più dei Consigli comunali dei Comuni della Comunità Montana.
7. Il Presidente riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Egli riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri e le trasmette al Presidente della Comunità Montana per eventuali risposte.
8. Il Presidente del Consiglio può essere revocato con mozione di sfiducia presentata da un terzo dei Consiglieri assegnati e votata favorevolmente dalla maggioranza assoluta degli stessi.

Art. 8 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana, esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità Montana.
2. Il Consiglio delibera sui seguenti atti fondamentali:
 - a) lo Statuto ed i regolamenti dell'Ente;
 - b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione d'uso del suolo e i piani di indirizzo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;
 - c) la presa d'atto delle deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate dalla Provincia e dalla Regione;
 - d) l'accettazione dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione e del relativo disciplinare;
 - e) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani economici finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
 - f) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni;
 - g) i conti consuntivi;
 - h) l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - i) la fissazione degli indirizzi generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - j) le convenzioni con gli altri Enti locali per l'esercizio associato di servizi pubblici, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;

- k) la costituzione di aziende speciali ed istituzioni, la fissazione dei loro compiti, l'assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunità Montana a società di capitali;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate;
- n) gli appalti e le concessioni di opere e di servizi che non siano previsti nel bilancio, nella relazione previsionale e programmatica e relative variazioni o che per la rilevanza e la particolarità non ne costituiscano mera esecuzione, e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o dei funzionari;
- o) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni;
- p) la nomina dei revisori contabili;
- q) l'affidamento del servizio di Tesoreria;
- r) i piani regolatori intercomunali e, più in generale, i pareri in materia urbanistica ove previsti, ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 9 **Status dei Consiglieri**

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri della Comunità Montana le norme del capo secondo del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.
2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 12 del presente Statuto.
3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte. Per i Consiglieri che non intervengano alle sedute del Consiglio comunitario per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del Consiglio.
4. Nel caso in cui alla elezione del Consiglio Comunitario si presentino 2 o più liste le eventuali surroghe avverranno secondo quanto disposto dalla legge regionale. Nel caso in cui alla competizione elettorale partecipi una sola lista e quindi non sia possibile la surroga con consiglieri eletti, si applicano le norme previste per il Presidente che durante il mandato non fosse più eletto Consigliere comunale di uno dei Comuni costituenti la Comunità Montana (art. 15 comma 4 L.R. n. 16/1999).

Art. 10 **Gruppi consiliari**

1. Nel Consiglio comunitario possono essere istituiti i gruppi consiliari, formati dai consiglieri eletti.

2. La disciplina dei gruppi consiliari è dettata dal regolamento di cui all'art. 12 nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo, che è rappresentato da un capogruppo;
 - b) i gruppi consiliari si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà dei Consiglieri;
 - c) i gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno cinque Consiglieri, ad eccezione del gruppo misto che è costituito dai Consiglieri non iscritti ad altri gruppi.

Art. 11 **Commissioni Consiliari**

1. Nel Consiglio comunitario possono essere istituite Commissioni consiliari formate dai Consiglieri eletti e da membri esterni.
2. La disciplina delle Commissioni consiliari è dettata dal regolamento di cui all'art. 12.

Art. 12 **Funzionamento del Consiglio**

1. Il Consiglio è convocato dal proprio Presidente almeno quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale.
2. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento, comprese le modalità di convocazione. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

Art 13 **Composizione della Giunta**

1. La Giunta è composta dal Presidente – che la presiede – e da sei (6) Assessori.
2. Il Presidente designa, tra i componenti della Giunta, un Vice-Presidente.
3. La composizione della Giunta deve assicurare una equilibrata rappresentanza dei territori e delle popolazioni che compongono la Comunità Montana ed ispirarsi al principio delle pari opportunità.

Art. 14 **Competenze della Giunta**

La Giunta, organo di governo della Comunità Montana, provvede:

- a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze del Presidente previste dallo Statuto;
- b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;

- c) ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;
- d) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti nei casi indicati dallo Statuto;
- e) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
- f) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dal Consiglio, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;
- g) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l'attività di gestione di competenza del Direttore e degli incaricati delle posizioni organizzative;
- h) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
- i) ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 15 **Presidente**

1. Il Presidente della Comunità Montana è il legale rappresentante della Comunità Montana, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa della medesima, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:
 - a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
 - b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo Statuto, nell'interesse della Comunità Montana;
 - c) nomina i componenti della Giunta tra i componenti il Consiglio, designando tra essi un Vice Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta;
 - d) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione all'organo rappresentativo della Comunità Montana;
 - e) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli incarichi sui quali deve deliberare tra i componenti della medesima in armonia con le deleghe eventualmente a questi rilasciate;
 - f) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta congiuntamente al Direttore verbalizzante;
 - g) può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
 - h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
 - i) adotta, di concerto con il Direttore, in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - j) promuove tramite il Direttore indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;

- k) può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi;
- l) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità Montana, nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte, svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità Montana stessa;
- m) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo, fatto salvo l'intervento dell'organo competente all'adozione del provvedimento stesso; stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;
- n) provvede alle nomine spettanti al Consiglio nel caso di inerzia di questo, secondo le previsioni di legge;
- o) può delegare uno o più Consiglieri per l'assolvimento di compiti specifici, che non abbiano rilevanza esterna.

Art. 16

Assemblea dei Sindaci – Competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci è organismo permanente di consultazione, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.
2. L'Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine agli atti della Comunità Montana che riguardino la scelta dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e dei relativi modelli di gestione, di cui al Titolo II, Capo V del D.Lgs. n. 267/2000, con esclusione degli atti riguardanti il bilancio e la gestione finanziaria.
3. Il Presidente della Comunità Montana può richiedere in via consultiva all'Assemblea dei Sindaci di esprimersi con parere riguardo ad altri atti o attività ritenute di interesse comune. Il parere espresso in merito dall'Assemblea dei Sindaci non ha carattere vincolante.

Art. 17

Assemblea dei Sindaci - Composizione e funzionamento

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci, o loro delegati, di tutti i Comuni che fanno parte della Comunità Montana.
2. Il Presidente della Comunità Montana partecipa all'Assemblea dei Sindaci senza diritto di voto salvo che sia Sindaco. All'Assemblea possono altresì partecipare gli Assessori della Comunità Montana interessati per materia.
3. L'Assemblea è presieduta e convocata da un Presidente – che deve essere un Sindaco - eletto dall'Assemblea tra i propri membri a maggioranza assoluta, mediante votazione a scrutinio segreto. Il mancato raggiungimento del quorum previsto comporta una seconda votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati da esperirsi nella stessa seduta, in esito della quale risulta eletto il Sindaco che ottiene il maggior numero di voti.

4. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea. L'Assemblea assume le proprie determinazioni a maggioranza dei presenti, con voto palese. Nel caso in cui le determinazioni riguardino persone l'Assemblea decide a scrutinio segreto.
5. Per quanto non direttamente previsto dallo Statuto, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci è rimessa ad apposito regolamento adottato dal Consiglio della Comunità Montana su proposta dell'Assemblea medesima. Il regolamento può disciplinare i casi in cui siano consentite convocazioni dell'Assemblea limitate ai soli Sindaci dei Comuni direttamente interessati alla gestione associata di funzioni e servizi comunali.

TITOLO III

Organizzazione amministrativa

Art. 18

Principi e criteri di organizzazione

1. La Comunità Montana informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Direttore ed agli altri Funzionari.
2. L'organizzazione degli uffici della Comunità Montana è determinata con regolamenti, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa dell'ente, tenuto conto delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, nonché dei limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio.
3. Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare i diritti di partecipazione dei cittadini, anche mediante l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico.

Art. 19

Direttore

1. La Comunità Montana è dotata di un Direttore che svolge anche le funzioni di Segretario e di responsabile della gestione del personale della Comunità Montana.
2. Il Direttore è il garante della correttezza amministrativa sia per la preparazione sia per l'attuazione delle decisioni degli organi della Comunità Montana, disponendo, d'intesa con il Presidente, a tal fine di poteri di propulsione, indirizzo, coordinamento e controllo.
3. Al Direttore della Comunità Montana compete l'adozione degli atti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento, gli atti esecutivi, anche a rilevanza esterna, non comportanti attività deliberative e non espressamente attribuiti ad organi elettivi.

4. Il Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente in particolare:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, per la redazione e sottoscrizione, tra l'altro, dei relativi verbali di seduta;
 - b) predispone i programmi di attuazione tecnico-amministrativa che gli competono in virtù di leggi, del presente Statuto e dei regolamenti, secondo le direttive impartitegli dal Presidente, redige relazioni e progetti di carattere organizzativo, cura gli indirizzi esecutivi della volontà degli organi nell'interesse della Comunità Montana;
 - c) organizza il personale ai sensi del regolamento e individua le risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione della Comunità Montana per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità fissate dagli organi dell'ente;
 - d) presiede le commissioni di concorso per l'assunzione del personale dipendente della Comunità Montana;
 - e) provvede alla verifica di tutta la fase istruttoria degli adempimenti di legge e concorre all'attuazione di tutti quegli atti, anche a rilevanza esterna, consequenziali all'esecuzione delle deliberazioni degli organi;
 - f) verifica la correttezza amministrativa e l'efficienza di gestione sull'attività degli uffici e dei servizi e coordina i responsabili degli stessi in base ai criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità;
 - g) può delegare le funzioni di Direttore/Segretario a personale di sua fiducia ad esclusione delle funzioni di Segretario del Consiglio e/o della Giunta per la cui momentanea sostituzione provvederà il Presidente sentita la Giunta.
5. Il Direttore, se in possesso dei requisiti prescritti, può rogare nell'interesse della Comunità Montana gli atti, le scritture private e quanto ammesso dalla legge e dal regolamento.

TITOLO IV ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 20 Servizi pubblici

1. I servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali sono assunti, nelle forme previste dalla legge, dalla Comunità Montana con deliberazione del Consiglio.
2. La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri che assicurino un elevato grado di efficienza, efficacia ed economicità. In particolare la programmazione e l'organizzazione dei servizi è differenziata in ragione della densità della popolazione rilevata rispetto al territorio di riferimento e della particolare conformazione del territorio.

3. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle idonee forme di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzi i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi e dei criteri di cui al comma precedente.
4. La Comunità Montana può costituire apposite società di capitali, a capitale interamente o prevalentemente pubblico, ai fini della gestione dei servizi pubblici e degli impianti a tal fine destinati con riferimento alle attività di propria titolarità o nell'ambito della gestione associata.

Art. 21

Lavori di sistemazione e manutenzione del territorio

1. La Comunità Montana, in attuazione dell'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, procede all'affidamento diretto a favore degli imprenditori agricoli, singoli o associati, dei coltivatori diretti e delle cooperative agrarie che siano interessati, dei lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico.
2. I lavori di cui al primo comma del presente articolo devono essere eseguiti impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di proprietà.
3. Ai fini dell'applicazione della richiamata normativa, la Comunità Montana istituisce un albo degli affidatari e ne cura l'aggiornamento, procedendo agli affidamenti nel rispetto del principio della rotazione.
4. La Comunità Montana può assegnare contributi a cittadini singoli o associati per la vivibilità del territorio sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio.

Art. 22

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico. Programmi annuali operativi. Piani di settore

1. La Comunità Montana, in accordo con le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.
2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.
3. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è predisposto dalla Giunta della Comunità Montana tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati, ed è elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona.

4. Il Consiglio della Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e lo trasmette corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia per l'approvazione.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante i programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità Montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.
6. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.
7. La Comunità Montana adotta specifici piani di settore riferiti in particolare alle seguenti materie:
 - risorse idriche ed energie rinnovabili;
 - sviluppo turistico;
 - valorizzazione delle produzioni agro-silvo pastorali ed artigianali;
 - filiera forestale.

Art. 23

Carta di destinazione d'uso del suolo

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è corredato da una tavola denominata "carta di destinazione d'uso del suolo" contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.
2. La carta di cui al comma precedente individua le aree di prevalente interesse agro silvo-forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture, aventi rilevanza territoriale.
3. La carta di cui ai commi precedenti concorre alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano ai sensi dell'articolo 9 ter, c. 2, lett. c) della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.

Art. 24

Progetti speciali integrati

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità Montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.
2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti.

Art. 25

Gestione di funzioni proprie dei Comuni o delegate da esercitarsi in forma associata

1. La Comunità Montana, nella sua qualità di Unione di Comuni, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 i Consigli Comunali approvano un disciplinare, definito dalla Comunità Montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità Montana.
3. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità Montana può essere delegata dai propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità Montana, o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità Montana, anche in caso di Società per Azioni pubbliche per la gestione dei servizi comunali.
4. I Comuni possono delegare alla Comunità Montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovra-comunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 26

Principi

1. La Comunità Montana ispira la propria azione al rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale. Promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio.
2. A tal fine la Comunità Montana:
 - a) assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - b) attua i principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per enti e privati;
 - d) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e in particolare delle associazioni di volontariato ai servizi di interesse collettivo;
 - e) provvede alla consultazione della popolazione.

Art. 27
Informazione

Nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa è prevista l'Assemblea di Valle, composta da tutti i Consiglieri comunali dei Comuni, allo scopo di rafforzare il sentimento di appartenenza alla Comunità Montana e divulgare la conoscenza delle tematiche e delle iniziative della Comunità Montana. Essa è convocata dal Presidente della Comunità Montana o su richiesta di almeno tre Sindaci o di un Consiglio comunale appartenente alla Comunità Montana, in relazione alle scadenze od argomenti importanti da trattare, quali, ad esempio, il Piano di Sviluppo Socio-Economico, lo Statuto o le sue modifiche.

Art. 28
Accesso e partecipazione procedimentale

1. Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietino o consentano il differimento della divulgazione.
2. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, con esclusione di quelli per i quali siano stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.
3. Il diritto di accesso comprende la facoltà di prendere in visione il documento e di ottenerne copia nei limiti previsti dalla legge.
4. L'esercizio dell'accesso è disciplinato dal regolamento.
5. La partecipazione procedimentale avviene in applicazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990.

Art. 29
Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità Montana istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.
2. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati, l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

TITOLO VI
Norme transitorie e finali

Art. 30
Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. Le modifiche od integrazioni dello Statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Se tale maggioranza non viene raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi ad intervallo non minore di trenta giorni e le modifiche od integrazioni sono approvate se ottengono in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. Le modalità per la composizione degli uffici elettorali sono determinate dal Regolamento regionale recante la Disciplina del Sistema elettorale delle Comunità Montane.
4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni sulla pubblicità legale assolta esclusivamente mediante strumento informatico, nell'edificio adibito a sede della Comunità Montana, si riserva un apposito spazio ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.